

## DECISIONE N. 3599/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1988

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati profilati di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia e della Turchia, e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito su queste importazioni, accetta gli impegni assunti e chiude l'inchiesta nei confronti degli esportatori interessati

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare gli articoli 10 e 12,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue:

## A. Misure provvisorie

- (1) Con la decisione n. 2158/88/CECA (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati profilati di ferro o di acciaio originari della Jugoslavia e della Turchia.

## B. Procedura successiva

- (2) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, alcuni esportatori turchi e jugoslavi hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione ed hanno espresso il proprio parere in proposito.

## C. Dumping

- (3) Per quanto riguarda determinate transazioni all'esportazione effettuate dall'esportatore/produttore turco İZDAŞ/İDÇ che erano state incluse nei calcoli della Commissione relativi al dumping, è risultato che le spedizioni in oggetto non erano dirette nella Comunità. La Commissione ha riveduto di conseguenza il calcolo; su tali basi il margine di dumping per l'İZDAŞ/İDÇ è definitivamente fissato al 35,5%.
- (4) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non si sono ricevuti nuovi elementi comprovanti il dumping per le altre importazioni originarie della Turchia e della Jugoslavia. Di conseguenza, la

Commissione ritiene definitive le conclusioni di cui alla decisione n. 2158/88/CECA in merito al dumping praticato dalla Jugoslavia e da un altro esportatore turco, ÇEMTAS, che ha collaborato all'inchiesta.

## D. Pregiudizio

- (5) Per quanto riguarda il pregiudizio, i produttori/esportatori turchi hanno sostenuto che, date le circostanze particolari delle importazioni originarie della Turchia, era ingiustificato cumularle con quelle originarie della Jugoslavia; prese singolarmente, infatti, le importazioni di profilati di ferro o di acciaio originari della Turchia non avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria comunitaria.
- (6) Dato che la Commissione non ha ricevuto elementi di prova tali da indurla a separare l'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni in dumping originarie della Turchia da quello delle importazioni originarie della Jugoslavia, per quanto riguarda la qualità, i canali di distribuzione, l'utilizzazione finale e i prezzi sul mercato comunitario, si ritiene che le importazioni in dumping originarie della Turchia si trovino normalmente in concorrenza con i prodotti simili importati dalla Jugoslavia o da altri paesi terzi e con la produzione comunitaria. La Commissione conclude pertanto che le importazioni in dumping originarie della Turchia hanno contribuito in misura significativa al pregiudizio recato all'industria comunitaria, e che di conseguenza è giustificato cumularle con le importazioni provenienti dalla Jugoslavia onde valutare l'impatto totale sull'industria comunitaria.
- (7) A nome di un esportatore turco, si è inoltre fatto valere che il volume e i prezzi delle importazioni originarie di altri paesi terzi, in particolare quelli a commercio di Stato non oggetto della procedura, hanno anch'esse contribuito in misura significativa a recare pregiudizio all'industria comunitaria e si sarebbero quindi dovute includere nella procedura, onde evitare qualsiasi discriminazione.
- (8) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, tra il 1985 e il 1986 le importazioni di profilati di ferro o di acciaio originarie dei paesi a commercio di Stato sono aumentate di 72 000 t.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 190 del 21.7. 1988, pag. 5.